### L'IMPOSTA DI BOLLO E GLI ADEMPIMENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO

SCHEDA N. 4 – Parte Prima

#### LA TENUTA DI ALBI REGISTRI RUOLI ED ELENCHI – NORME GENERALI

Di norma, tutte le domande di iscrizione, presentate su supporto cartaceo o su supporto informatico e inviate telematicamente agli Albi, Registri, Ruoli ed Elenchi, tenuti dalla Camera di Commercio, in quanto Ente pubblico incaricato della tenuta di pubblici registri, sono assoggettate all'imposta di bollo, nella misura attuale di 16.00 euro (\*), indipendentemente:

- a) da chi siano sottoscritte,
- b) dal fatto che riportino o meno l'autenticazione della firma,
- c) dal numero delle pagine di cui è composto il modello.



Pertanto, anche nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal Notaio (nei confronti del Registro delle imprese) o sia sottoscritta dall'obbligato alla presenza dell'impiegato addetto (senza autenticazione), la stessa, trattandosi di <u>richiesta di iscrizione in un pubblico Registro, Albo, Ruolo od Elenco</u>, dovrà essere, in ogni caso, assoggettata all'imposta di bollo.

#### Similmente sono assoggettate all'imposta di bollo:

- a) le successive domande di modificazione,
- b) la richiesta di cancellazione,
- c) il rilascio di eventuali certificazioni e tessere di riconoscimento (Si veda: Min. Fin., Ris n. 312660 del 18 aprile 1983);
- d) il rilascio di copie autenticate di atti e documenti depositati (Si vedano: Min. Fin., Ris. 25 marzo 1981, n. 290159; 18 aprile 1983, n. 312660).
- (\*) Tale importo è stato così fissato a decorrere **dal 26 giugno 2013**, dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43.

#### LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Art. 31, comma 2, della Legge n. 340 del 2000

Per l'assolvimento degli obblighi per via telematica da parte degli imprenditori individuali e dei soggetti REA, le modalità e i tempi dovranno essere stabiliti da un apposito decreto del MAP.

A decorrere dal 1° novembre 2003, tutte le società di qualsiasi tipo, provvedono alla presentazione di istanze e denunce agli Uffici del Registro delle imprese, complete degli atti di supporto, esclusivamente in due modalità:

- a) su supporto informatico, oppure
- b) per via telematica,

in entrambi i casi compilando la modulistica elettronica attraverso il programma Fedra e simili, **utilizzando il dispositivo di firma digitale.** 




#### Sono cambiate le modalità:

- di sottoscrizione (dalla firma autografa alla firma digitale);
- **di trasmissione** (dalla pratica presentata allo sportello si passa all'invio telematico);
- di pagamento dei diritti e delle imposte (dai contanti si passa alla carta di credito).

D.M. 17 maggio 2002, n. 127 A decorrere dal 17 maggio 2002 per coloro che provvederanno all'invio telematico o alla presentazione su supporto informatico di domande, denunce ed atti che le accompagnano all'Ufficio del Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, facendo uso della firma digitale, sarà concessa la possibilità del pagamento del bollo in modo virtuale e con un importo forfetario comprensivo della domanda o della denuncia e della relativa ed eventuale documentazione (Agenzia delle Entrate, Circ. n. 67/E del 7 agosto 2002).

#### DAL MODELLO CARTACEO AL MODELLO INFORMATICO



#### DOCUMENTO CARTACEO E DOCUMENTO INFORMATICO

DOCUMENTO

Il documento è "la rappresentazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti incorporata in un supporto fisico".

Nella pratica, l'unico materiale utilizzato da sempre è stata la carta, per cui si è portati ad identificare il "documento" con il "documento cartaceo".

IL DOCUMENTO DIGITALE



Con l'emanazione del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 – poi trasfuso nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – al documento cartaceo si è affiancato il "documento informatico".

La disciplina del documento informatico - con effetto dal 1° gennaio 2006 – è stata successivamente sostituita dal nuovo "Codice dell'Amministrazione Digitale" (C.A.D.), approvato con il D. Lgs. 5 marzo 2005, n. 82.

L'art. 1, comma 1, lett. p) del C.A.D. riprende la stessa definizione dettata all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 445/2000 e definisce il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti e fatti o dati giuridicamente rilevanti".

#### **DOCUMENTO E SOTTOSCRIZIONE**

Ciò che rende un documento imputabile ad un determinato soggetto è la sottoscrizione, che è diversa a seconda del tipo di documento.



L'art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 aveva stabilito che "l'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo".

L'art. 9 del D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 ha soppresso tale dichiarazione di equivalenza tra firma autografa e firma digitale e neanche il C.A.D. la riproduce. PERCHE'?

- 1) L'apposizione della firma digitale è legata non tanto alla persona del titolare (come nel caso della firma autografa), quanto alla disponibilità di un dispositivo di firma e del relativo PIN (= SIGILLO INFORMATICO);
- 2) La firma elettronica, contrariamente al documento cartaceo sottoscritto in maniera autografa, perde il suo valore con il trascorrere del tempo. Un documento informatico firmato è valido solo dopo che si è accertato che il certificato di firma utilizzato sia non scaduto, revocato o sospeso.

#### **DOCUMENTO INFORMATICO - ORIGINALE E COPIE**

Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 22 C.A.D. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche vigenti stabilite dal C.A.D.

I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.

Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Art. 23 C.A.D.

I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del Codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche vigenti stabilite dal C.A.D.

#### <u>DOCUMENTI INFORMATICI – SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE -</u> VALORE PROBATORIO

Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche previste dal C.A.D. sono validi e rilevanti agli effetti di legge.

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle vigenti regole tecniche stabilite dal C.A.D., che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'art. 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice Civile.

L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite dal C.A.D.; la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

Artt. 20 C.A.D. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro:
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie

Art. 21 C.A.D.

#### ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI RELATIVI AI DOCUMENTI INFORMATICI

Documenti informatici rilevanti ai fini delle leggi tributarie (D.M. 23 gennaio 2004) L'imposta di bollo sui documenti informatici viene corrisposta <u>mediante</u> versamento al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e agli istituti di credito.

L'interessato presenta all'Ufficio delle Entrate competente una comunicazione contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti, documenti e registri che potranno essere emessi o utilizzati entro l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.


<u>L'imposta sui libri e sui registri</u> di cui all'art. 16 della Tariffa – Allegato A – Parte Ia, DPR n. 642/1972 è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse ed è versata secondo le modalità di cui sopra.

Documenti informatici rilevanti ai fini del Registro delle imprese (D.M. 17 maggio 2002, n. 127; D.M. 22 febbraio 2007) BOLLO VIRTUALE ASSOLTO IN ENTRATA (E): l'imposta di bollo viene <u>versata alla Camera di Commercio</u>, autorizzata alla riscossione.

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO IN ORIGINE (O): l'imposta di bollo viene assolta a seguito di trasmissione telematica dell'atto da parte dei Notai all'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007.

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO IN ORIGINE (O): l'imposta di bollo viene assolta tramite una apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al professionista.

#### LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEI DIRITTI E DELLE IMPOSTE



OGGI

Attraverso sistemi di pagamento concordati con l'organizzazione con cui si è convenzionati

(convenzione nazionale)

o attraverso un unico sistema di pagamento elettronico utilizzando la carta di credito (convenzione locale)




A mezzo di Conto Corrente Postale

TASSE STATALI,

**REGIONALI O COMUNALI** 

#### DAL BOLLO IN MISURA FISSA AL BOLLO IN MISURA FORFETTARIA

Al passaggio dal documento cartaceo al documento informatico segue il passaggio dalla modalità di pagamento dell'imposta di bollo in relazione al numero delle pagine e delle righe al pagamento dell'imposta in misura fissa e in modo forfetario.



(\*) Tale importo è stato così fissato – a decorrere **dal 26 giugno 2013**, dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43.

#### L'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI TRASMESSI IN VIA TELEMATICA

#### LEGGE n. 662/1996

Legge finanziaria 1997

Art. 3, comma 134
Lettere f) e g)

- f) previsione di un sistema di versamenti unitari da effettuare, per i tributi determinati direttamente dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo;
- graduale estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a diversi enti impositori, con previsione per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione del gettito tra i destinatari;
- istituzione di una commissione con il compito di stabilire, le modalità attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali di importo predefinito e ai contributi;
- individuazione, entro il predetto termine, da parte della commissione, dei soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di migliorare la qualità del servizio;
- g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobiliare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati.

#### D. LGS. n. 463/1997

Semplificazione in materia di versamenti unitari e di adempimenti connessi agli uffici del registro.

**Art. 3-bis** (aggiunto dal D. Lgs. n. 9/2000)



- ATTI IMMOBILIARI
- Procedure telematiche,
- Modello unico informatico (MUI)
- Autoliquidazione.

Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si dovrà provvedere con procedure telematiche.

Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico (M.U.I.) da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria.

In questo caso, le formalità di cui sopra dovranno essere eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.

Il modello unico informatico (M.U.I.), previa autoliquidazione di tutte le imposte da parte del notaio, costituirà il solo mezzo idoneo per effettuare la registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili.

Il modello unico informatico (M.U.I.) è stato successivamente approvato con i decreti direttoriali del 13 dicembre 2000 e del 9 giugno 2004.

#### D.P.R. N. 308/2000

Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari



Ha apportato le modifiche, conseguenti all'introduzione delle procedure telematiche:

- alla disciplina dell'imposta di bollo (D.P.R. n. 642/1972),
- al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) e
- al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D. Lgs. n. 347/1990).

#### D.L. n. 2/2006, CONVERTITO DALLA L. n. 81/2006

Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca e in materia di fiscalità d'impresa.

Art. 1, comma 3

Con provvedimento interdirigenziale (Agenzia delle entrate e del territorio), di concerto con il Ministero della giustizia, dovranno essere stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche, di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997 a tutti i soggetti e a tutti gli atti, incluse le registrazioni di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed

alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti.

Art. 1, comma 4

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, dovranno essere stabilite, a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entità degli adempimenti correlati, sugli atti per i quali il comma 3 dello stesso articolo dispone l'estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997.



D.M. 22 febbraio 2007

#### PROVVEDIMENTO DEL 6 DICEMBRE 2006

Estensione delle procedure telematiche agli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e soggetti.

Art. 1 Disposizioni generali

- 1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997, sono estese:
  - a) ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati; nonché
  - b) a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti.
- 2. Tali procedure telematiche sono utilizzate anche per gli atti in relazione ai quali è previsto il solo adempimento della registrazione.
- 3. Gli atti in relazione ai quali gli adempimenti sono eseguiti con le modalità telematiche di cui all'art. 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura fissata da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (Vedi ora: D.M. 22 febbraio 2007).

## Art. 2 Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche

- Dal 1° gennaio 2007, i notai possono eseguire con le modalità telematiche di cui all'art. 1 gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.
- Dal 1° gennaio 2008, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti di loro competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati.

# Art. 3 Utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche

Dal 1° aprile 2007, i notai dovranno utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 1 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data.

Tale termine è stato successivamente prorogato al 1° giugno 2007.

#### PROVVEDIMENTO del 2 marzo 2007 – Agenzia del Territorio

- Pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia del Territorio tramite utilizzo di somme versate preventivamente con modalità telematiche sul Conto Corrente Postale Unico a livello nazionale, intestato alla medesima Agenzia.
- Al momento della richiesta di erogazione dei servizi, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi verrà detratta dall'importo reso disponibile dall'utente.

#### PROVVEDIMENTO del 14 marzo 2007 – Agenzia delle Entrate

Modifiche al Provvedimento del 6 dicembre 2006

- Per garantire un congruo periodo di sperimentazione delle procedure telematiche da utilizzare da parte dei Notai, il termine del 1° aprile 2007 è stato successivamente prorogato al 1° giugno 2007.
- Da tale data i notai <u>dovranno</u> utilizzare le procedure telematiche di cui al provvedimento del 6 dicembre 2006 per gli adempimenti relativi a tutti gli atti formati o autenticati dalla medesima data, secondo le specifiche tecniche modificate dal D.M. 14 marzo 2007.

#### D.M. 22 FEBBRAIO 2007

Decreto emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006 e a completamento delle disposizioni dettate dal Provvedimento Interdirigenziale delle Agenzie delle Entrate e del Territorio del 6 dicembre 2006.


Fissa gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti ricevuti o autenticati da Notai o da altri pubblici ufficiali e trasmessi per via telematica.

#### Contiene modifiche alla Tariffa – Parte Prima


- **♦** All'art. 1:
  - a) viene sostituito il comma 1-bis e modificate le rispettive note;
  - b) viene aggiunto il comma 1-bis.1;
- **♦** All'art. 3:
  - a) viene aggiunto il comma 2-ter.

#### RIPERCUSSIONI SUL REGISTRO DELLE IMPRESE


#### LE DATE



A decorrere dal 18 marzo 2007, i Notai potevano trasmettere gli atti societari agli uffici del Registro delle imprese dopo aver assolto all'imposta di bollo nella misura determinata dal D.M. 22 febbraio 2007.



Fino al 31 maggio 2007, i Notai <u>potevano</u> trasmettere gli atti agli uffici del Registro delle imprese utilizzando la modalità prescritta dal provvedimento del 6 dicembre 2006 e nella misura fissata dal D.M. 22 febbraio 2007.



Dal 1° giugno 2007, i Notai dovranno trasmettere gli atti agli uffici del Registro delle imprese dopo aver assolto all'imposta di bollo nella misura determinata dal D.M. 22 febbraio 2007.

#### I NUOVI CONTENUTI DELL'ART. 1 DELLA TARIFFA – PARTE PRIMA

Comma 1-bis

Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie:

1)	per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni, le rinunce e gli atti aventi natura dichiarativa relativi	
	ai medesimi diritti:	230,00
2)	nel caso i precedenti atti siano da iscrivere o	
	depositare anche presso il Registro delle imprese:	300,00
3)	per tutti li altri atti che comportano formalità nei	
ĺ	pubblici registri immobiliari:	155,00
4)	nel caso i precedenti atti siano anche da iscrivere o	
,	depositare presso il Registro delle imprese:	225,00
5)	per gli atti concernenti unicamente immobili	
	ubicati nei territori ove vige il sistema del libro	
	fondiario (R.D. n. 499/1929):	125,00
6)	nel caso i precedenti atti siano anche da iscrivere o	
	depositare presso il Registro delle imprese:	195,00

Comma 1-bis.1

Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:

per gli atti propri delle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese:
 per le procure, deleghe e simili:
 per gli atti di cessione di quote sociali: (\*)

30,00 15,00 45,00

156.00

4. per tutti gli altri atti: .....

(\*) Vedi: **Corte di Cassazione** – Sezione Tributaria, Sentenza n. 25087 del 23 ottobre 2006; **Agenzia delle Entrate**, Circolare n. 75/E del 28 dicembre 2007.

#### **ATTI RICOMPRESI NEL COMMA 1-BIS.1:**

PUNTO 1: – Per "Atti propri della società" sono da intendere, in questo caso, solo gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche statutarie.

PUNTI 2, 3 e 4: - Procure, atti di cessione di quote sociali, atti di cessione di azienda.

Per i soli atti rientranti nel PUNTO 1), l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del notaio in fase di registrazione include anche l'imposta di bollo relativa alla domanda di iscrizione o di deposito dei medesimi atti al Registro delle imprese.

Tale circostanza deve essere evidenziata nei programmi informatici utilizzati per l'invio telematico (FedraPlus e equivalenti).

#### **ANNOTAZIONI PARTICOLARI**

- 1) Nel "Modo bollo" da indicare nei programmi Fedra o FedraPlus dovrà essere riportato il Codice "O" (bollo assolto all'origine) e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate;
- 2) Nella <u>Distinta o nel modello Note</u> di Fedra o FedraPlus e <u>in calce all'atto</u> da inviare telematicamente dovrà essere riportata la seguente dicitura "Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.)".

Per tutti gli altri atti rientranti nei PUNTI 2, 3 e 4 - soggetti a deposito od iscrizione nel Registro delle imprese (procure, cessione di quote sociali, cessioni di azienda, ecc.) - dovrà essere pagata sia l'imposta di bollo prevista dal D.M. 22 febbraio 2007 (30,00 - 15,00 - 45,00 euro) che l'imposta di bollo prevista per l'invio telematico al Registro delle imprese (42,00 - 59,00 - 65,00 euro).

Comma 1-ter

Domanda, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico:

- per ciascuna domanda, denuncia od atto:

(\*) L'importo della tariffa dell'imposta di bollo per le imprese individuali è stata così sostituita dall'art. 1, comma 205 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – In vigore dal 1° gennaio 2008.

Rientrano in questa ipotesi tutti gli atti soggetti a deposito od iscrizione nel Registro delle imprese, ad eccezione di quelli di cui al comma 1-bis.1, punto 1, soggetti al pagamento dell'imposta di 156,00 euro.

#### I NUOVI CONTENUTI DELL'ART. 3 DELLA TARIFFA – PARTE PRIMA

Comma 2-ter

Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, numero 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione:

Si tratta del "Registro generale d'ordine" in cui il conservatore trascrive, giornalmente, i titoli rimessi con la nota.



2. per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari:

108,00

15,00

L'art. 1, lett. f) e g) del D.M. 22 febbraio 2007 ha aggiunto i seguenti due punti:

- 1) MODALITA' DI VERSAMENTO: L'imposta va pagata mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.
- 2) NOTA: "1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'articolo 1, comma 1.bis".

### MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DICHIARAZIONI DA APPORRE SUGLI ATTI

Per le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'Ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, l'imposta di bollo potrà essere assolta:



A - In modo virtuale, mediante specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Entrate (art. 15, D.P.R. n. 642/1972). In questo caso sull'atto dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta in modo	virtuale su	autorizzazione	n	 rilasciata	dalla
Direzione Regionale delle Entrate di		, il/	/		



B - In modo virtuale, mediante versamento alla Camera di Commercio, autorizzate alla riscossione (Nota 2-bis, all'art. 1 della Tariffa, Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

In questo caso sull'atto dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Imposta di bollo d	assolta in modo virtuale	tramite la Camera	di Commercio	di	
Autorizzazione n	del/	, emanata da	·		



C - Mediante dichiarazione presentata all'Ufficio delle Entrate contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti da presentare al Registro delle imprese durante l'anno, per il quale l'ufficio provvederà alla liquidazione della relativa imposta (art. 2, D.M. n. 127/2002; Circ. n. 67/E del 7 agosto 2002).

In questo caso sull'atto dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale su dichiarazione presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di \_\_\_\_\_\_ il \_\_ /\_ /\_ \_\_ ".



D - Mediante presentazione del modello unico informatico per via telematica, previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione (Art. 3-bis, D. Lgs. n. 463/1997; Provvedimento del 6 dicembre 2006, D.M. 22 febbraio 2007).

In questo caso sull'atto e nella distinta o nel modello Note di Fedra o FedraPlus dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.)".